



Genova, 9 luglio 2020

Oggetto: Circolare informativa n. 06/20

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Proroga versamenti per i soggetti ISA, forfetari e minimi	2
2. Conversione decreto legge “rilancio”	3
3. Nuovi limiti all’utilizzo del contante	4
4. Obblighi ricalcolo per acconti IRES 2020	4
5. Contraddittorio preventivo obbligatorio	5
6. Cessione dei crediti d’imposta per botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda	5
7. Rinegoziazione del canone di locazione tramite modello RLI.....	6
8. Chiarimenti sul bonus vacanze.....	6
9. Dal 1° luglio tassazione in base al livello di inquinamento per le auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti.....	7
10. Circolare AdE 16/2020: applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019	7
Sezione 2: Approfondimenti	9
11. Benefici derivanti dagli ISA 2018	9
12. Tributi locali e sospensione dei pagamenti.....	9
13. Leasing immobiliare e credito d’imposta locazioni.....	9
14. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza.....	10
Sezione 3: Principali adempimenti	13
15. Mese di luglio 2020	13

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Proroga versamenti per i soggetti ISA, forfetari e minimi

Con il DPCM 27.6.2020, pubblicato sulla G.U. 29.6.2020 n. 162, è stata disposta la proroga dei termini per i versamenti derivanti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020:

- dal 30.6.2020 al **20.7.2020**, senza maggiorazione;
- dal 30.7.2020 al **20.8.2020**, con la maggiorazione dello 0,4%;

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, il DPCM 27.6.2020 stabilisce che, analogamente allo scorso anno (cfr. art. 12-*quinquies* co. 3 del DL 34/2019), la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-*bis* del DL 50/2017, anche se forfetari/minimi o presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.)
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Analogamente al 2019, il DPCM prevede espressamente che la proroga si estende ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti o che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Oltre che per l'IRAP, la proroga riguarda i "versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi", quindi:

- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 dell'IRPEF e dell'IRES;
- il saldo 2019 dell'addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2019 e l'eventuale acconto 2020 dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 della "cedolare secca sulle locazioni", dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. "contribuenti minimi";
- le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d'impresa) o addizionali (es. la c.d. "tassa etica") che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 dell'IVIE e/o dell'IVAFE;
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.



2. Conversione decreto legge “rilancio”

Nella seduta di giovedì 9 luglio la Camera ha approvato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “decreto rilancio” che ora passa al Senato per l'approvazione definitiva.

La Camera ha rinnovato la fiducia al Governo sul testo del decreto approvando significativi emendamenti che introducono novità e modifiche ai benefici introdotti dalla prima versione del provvedimento.

Ecobonus per le seconde case

Il “superbonus” per l'adeguamento sismico degli edifici (sisma bonus) e il miglioramento energetico (eco bonus) nella misura del 110%, già previsto per le prime case e in condominio anche per le seconde case, è stato esteso anche alle seconde case composte da una o due unità immobiliari dello stesso proprietario (villette mono o bifamiliari) con esclusione solo degli edifici di lusso (castelli, ville e abitazioni di lusso). Si potrà usufruire del bonus anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Bonus per l'acquisto della nuova auto

Per stimolare il mercato dell'automobili, ritenuto tra quelli fondamentali del mercato, è stata introdotta la possibilità di usufruire di un bonus per l'acquisto dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, di un'auto meno inquinante.

Per l'acquisto di auto ibride o elettriche:

- il bonus sale fino a 10 mila Euro (attualmente sono 6 mila) per l'acquisto di un'auto con emissioni tra 0 e 20 gr al Km, se si rottama la vecchia auto inquinante,
- fino a 6500 Euro (attualmente sono 2500 Euro) per l'acquisto di un'auto con emissioni tra 21 e 60 gr al Km

Per l'acquisto di auto Euro 6 (con emissioni tra 61 e 110 gr al Km), e nel limite di valore della nuova vettura di Euro 40 mila:

- bonus fino a 3500 Euro se si rottama un'auto di oltre 10 anni,
- fino a 1750 Euro senza rottamazione.

Cassa integrazione, prolungamento

I datori di lavoro che hanno usufruito della Cassa integrazione per i propri lavoratori, avranno diritto ad estendere di ulteriori 4 settimane, il limite di durata massima previsto inizialmente in 14 settimane complessive. La proroga di 4 settimane, inizialmente prevista per l'autunno, potrà invece essere immediatamente utilizzata.



Contratti a termine e apprendistato: proroga

È stata prevista la proroga della durata dei contratti a termine e degli apprendistati in scadenza, nella misura equivalente al periodo di sospensione subito in occasione dell'emergenza Covid.

Riduzione Imu

Approvata la possibilità per i Comuni di deliberare la riduzione del 20% dell'imposta sugli immobili, per coloro che provvederanno al pagamento mediante addebito diretto sul conto corrente bancario.

3. Nuovi limiti all'utilizzo del contante

Si ricorda che, a partire dall'1.7.2020, il limite all'utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro.

Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dall'1.1.2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro.

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 co. 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro. Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro.

4. Obblighi ricalcolo per acconti IRES 2020

Ai sensi dell'art. 1 co. 65 della L. 145/2018, la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo (quindi, per il 2019 e il 2020, per i soggetti "solari") è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza della proroga al 2019 degli iper-ammortamenti e della correlata maggiorazione per i beni immateriali strumentali.

Dal momento che la norma che obbliga al ricalcolo non richiama l'art. 1 co. 9 – 13 della L. 232/2016, che ha disciplinato la versione originaria dell'agevolazione degli iper-ammortamenti, deve ritenersi che l'obbligo di rideterminazione scatti solo in presenza dei beni che fruiscono dell'agevolazione in virtù della citata disposizione di proroga.

Invece, nell'ambito della reintroduzione dei super-ammortamenti per il 2019 (ad opera dell'art. 1 del DL 34/2019), non sono state previste specifiche disposizioni relative alla determinazione degli acconti relativi al 2020. In questo caso, occorre quindi seguire le regole ordinarie previste per il metodo di calcolo adottato (storico o previsionale).



5. Contraddittorio preventivo obbligatorio

Dal 1° luglio il contraddittorio preventivo sarà obbligatorio per alcune tipologie di controlli. Con la circolare n. 17/E del 22.06 l’Agenzia delle Entrate fornisce tutti i chiarimenti, dall’ambito applicativo ad ampio raggio delle nuove regole ai casi di esclusione e ad alcuni aspetti legati all’iter del procedimento, come la “motivazione rafforzata” che l’Agenzia deve fornire nel caso di mancato accoglimento dei chiarimenti e dei documenti prodotti dal contribuente.

Come previsto dal DL n. 34/2019, infatti, dal 1° luglio 2020 gli uffici dell’Agenzia delle Entrate saranno tenuti a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e Iva. In linea con le indicazioni fornite agli uffici nel corso degli anni, l’Agenzia incoraggia il ricorso al contraddittorio preventivo, quando possibile, anche nei casi non obbligatori, al fine di valorizzare il più possibile il confronto anticipato con il contribuente e di accrescere l’adempimento spontaneo. La circolare precisa, in ogni caso, il perimetro di applicazione del contraddittorio preventivo. Fra gli altri, il contraddittorio può non applicare quando è stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

Il documento di prassi precisa che in caso di mancata adesione l’avviso di accertamento deve essere motivato con riferimento ai chiarimenti e ai documenti forniti dal contribuente. L’esito del contraddittorio diventa quindi protagonista e costituisce parte della motivazione dell’accertamento.

6. Cessione dei crediti d’imposta per botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni agli operatori che intendono cedere a terzi alcune tipologie di crediti d’imposta, secondo quanto previsto dal DL Rilancio a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento del 1/07 dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello che i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (introdotto da DL Cura Italia) e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (previsto dal DL Rilancio) dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’opzione della cessione del credito. Il modello andrà inviato tramite un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Un successivo provvedimento fornirà le istruzioni per le altre due tipologie di crediti per cui il DL Rilancio ha previsto la possibilità di cessione, ovvero i crediti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (DPI).



All'interno della comunicazione vanno specificati alcuni dati, tra cui, oltre i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d'imposta ceduto, l'ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l'importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.

Tramite la propria area autenticata all'interno del sito dell'Agenzia, i soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, comunicano l'accettazione. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

7. Rinegoziazione del canone di locazione tramite modello RLI

Diventa possibile comunicare all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del contratto di locazione mediante modello RLI. Lo ha precisato il comunicato stampa che ha fatto seguito all'aggiornamento del modello RLI nonché all'aggiornamento dei software di compilazione e controllo del modello RLI medesimo.

Finora, per comunicare volontariamente all'Agenzia delle Entrate la riduzione del canone era necessario presentare il modello 69. Ora, invece, è possibile utilizzare il più agile modello RLI.

A tale scopo, è stata modificata la sezione relativa agli "Adempimenti successivi" (quella relativa alle annualità successive, nonché alla proroga, risoluzione o cessione del contratto, etc.), introducendovi la nuova fattispecie "Rinegoziazione del canone".

In ogni caso, viene previsto un periodo transitorio:

- fino al 31 agosto 2020 è ancora possibile comunicare la rinegoziazione (in aumento o in diminuzione), oltre che con RLI, anche mediante modello 69;
- dal 1° settembre 2020, per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello RLI.

8. Chiarimenti sul bonus vacanze

Con la circ. Agenzia delle Entrate n. 18 del 3.7.2020, sono stati forniti chiarimenti in merito al bonus vacanze di cui all'art. 176 del DL 34/2020.

Tra i numerosi chiarimenti, si segnalano i seguenti:

- ai fini della verifica del limite di 40.000,00 euro, per "nucleo familiare" si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE, da non confondere con la nozione di



- "familiare a carico" ai sensi dell'art. 12 del TUIR;
- al fine di individuare le strutture ricettivo-turistiche occorre fare riferimento alla sezione 55 della tabella dei codici ATECO;
 - sono inclusi anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica c.d. stagionale;
 - per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica si considera valida anche l'emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale;
 - il bonus non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall'unico fornitore.

9. Dal 1° luglio tassazione in base al livello di inquinamento per le auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti

Al via dal 1° luglio le nuove regole per la determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, volte ad agevolare le auto meno inquinanti. Sono tuttavia ancora molti i dubbi applicativi con riferimento a tale disposizione, non essendo stati ancora emanati chiarimenti ufficiali.

Riepilogando brevemente il quadro normativo, per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, costituisce fringe benefit il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli importi eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

Per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 si applicano invece le percentuali riportate nella tabella seguente in base al livello di inquinamento del veicolo:

Valori di emissione di CO2 del veicolo	Percentuale per la determinazione del fringe benefit
minori o uguali a 60 g/km	25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle ACI
superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km	30% del suddetto importo
superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km	40% del suddetto importo (dal 2021 50%)
superiori a 190 g/km	50% del suddetto importo (dal 2021 60%)

10. Circolare AdE 16/2020: applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019

Con la circ. 16.6.2020 n. 16, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità nell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019.

Per quanto concerne le variabili precalcolate, rispetto allo scorso anno, sono state rimosse, tra le altre:



- le informazioni desumibili dalle Certificazioni Uniche (ad esempio, condizione di lavoro dipendente e di pensionato, numero di incarichi e importo dei compensi percepiti, numero di CU nelle quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica);
- i dati relativi ai redditi di ciascuno dei sette periodi precedenti e quello sul numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti;
- i dati relativi ai canoni da locazione desumibili dal modello RLI.

La circolare interviene anche in relazione all'art. 148 del DL 34/2020 ("Rilancio") che ha definito eccezionali criteri di utilizzo del livello di affidabilità fiscale per la definizione delle strategie di controllo basate sull'analisi del rischio di evasione fiscale.

In considerazione delle difficoltà correlate al primo periodo di applicazione degli ISA, per il 2018, viene precisato che, qualora il contribuente avesse ottenuto un basso punteggio ISA per il 2018 (da intendersi minore o uguale a 6), sarà valutato anche il punteggio di affidabilità 2019; la posizione assumerà rilevanza ai fini dell'analisi del rischio se, anche per questa annualità, il punteggio non risulterà più che sufficiente.

Per il periodo d'imposta 2020, invece, a causa degli effetti sull'economia conseguenti all'emergenza sanitaria, ai fini dell'analisi del rischio, si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

La circolare 16/E/2020 affronta anche le regole di computo del punteggio necessario per ottenere i benefici del regime premiale. Da quest'anno, infatti, possono essere ottenuti anche grazie alla media del punteggio ottenuto sommando il livello di affidabilità complessivo del 2018 con quello del 2019.

Il documento di prassi precisa che l'obiettivo degli eventuali benefici è raggiungibile anche se il punteggio sull'anno è inferiore a quello minimo necessario se la media ottenuta grazie anche al voto dell'anno precedente consente di raggiungere l'obiettivo.



Sezione 2: Approfondimenti

11. Benefici derivanti dagli ISA 2018

I soggetti che, per il periodo d'imposta 2018, hanno ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari ad 8 possono usufruire, tra l'altro, dei seguenti benefici premiali:

- esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui, relativamente all'IVA;
- esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui (prov. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200).

I crediti cui sono riconosciuti effetti premiali sono quelli scaturenti dalla dichiarazione IVA annuale per l'anno 2019 e dai modelli TR relativi ai trimestri del 2020 (con scadenza 30.6.2020).

Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, ciascun plafond va inteso come importo annuo. Così, se dalla dichiarazione annuale IVA 2019 emerge un credito di 80.000,00 euro, di cui 40.000,00 chiesti a rimborso e 40.000,00 in compensazione, non è necessaria l'apposizione del visto, né la prestazione della garanzia. Tuttavia, se successivamente viene presentato il modello TR sul primo trimestre 2020, con 15.000,00 euro chiesti in compensazione, sarebbe necessario chiedere l'apposizione del visto di conformità sul modello, essendo superato il limite di 50.000,00 euro.

12. Tributi locali e sospensione dei pagamenti

L'art. 68 del DL 18/2020, così come modificato dal DL 34/2020, prevede che, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 sono sospesi i termini di pagamento derivanti da avvisi di accertamento esecutivi, ingiunzioni fiscali e cartelle di pagamento.

Il Ministero dell'Economia, con la risoluzione n. 6/DF pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze, ha specificato che l'art. 67 comma 1 del DL 18/2020, nella parte in cui prevede la sospensione delle attività di riscossione dall'8 marzo al 31 maggio 2020, opera solo per la fase successiva all'affidamento in carico delle somme al soggetto deputato alla riscossione.

Quindi, nel periodo di sospensione possono essere notificati gli accertamenti esecutivi ma non possono iniziare o proseguire attività cautelari o di riscossione.

13. Leasing immobiliare e credito d'imposta locazioni

La circolare 14/E/20, di fatto, ridimensiona in via interpretativa la portata dell'agevolazione relativa al credito d'imposta sulle locazioni, escludendo i leasing immobiliari.

L'articolo 28 del DL 34/20 prevede un credito d'imposta del 60% dell'ammontare mensile del canone «di locazione, di leasing o di concessione» di immobili ad uso non abitativo.



Nonostante la norma si riferisca genericamente ai canoni di leasing, oltre che ai canoni di locazione, la circolare ha ritenuto che tale espressione riguardi solo i contratti di leasing operativo (o di godimento) poiché questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto di locazione "tipico". Diversamente, secondo le Entrate, non rientrano nell'ambito di applicazione del credito d'imposta, i canoni relativi a contratti di leasing finanziario (traslativo) rispetto ai quali è il conduttore che sostiene i rischi relativi al bene risultando, pertanto, assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.

14. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Decreto "Rilancio": fino al 30 agosto rinnovi e proroghe senza causali dei contratti a tempo determinato

A fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente crisi economica, in sede di conversione del DL n. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia") il Legislatore ha previsto la possibilità, relativamente al periodo di ricorso agli ammortizzatori sociali per la pandemia da Coronavirus, di rinnovare e prorogare i contratti a termine in essere, anche in somministrazione, nonché la deroga al rispetto degli intervalli temporali.

Con l'articolo 93 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto "Rilancio") il Legislatore interviene nuovamente con una deroga alla disciplina dei contratti a tempo determinato, consentendo il rinnovo o la proroga senza necessità di indicazione delle causali fino al 30 agosto 2020, relativamente ai contratti in essere al 23 febbraio 2020.

Lavoratori domestici: istruzioni operative per beneficiare dell'indennità di 500 euro mensili

L'INPS, con la Circolare n. 65 del 28 maggio 2020, fornisce le istruzioni operative per beneficiare dell'indennità di 500 euro mensili (per aprile e maggio 2020) introdotta dall'articolo 85 del Decreto "Rilancio", nonché per la presentazione della relativa domanda.

L'articolo 85 del DL n. 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio") ha introdotto, a sostegno dei lavoratori domestici in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'indennità LD pari a 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020.

L'indennità LD di 1.000 euro (500 euro per il mese di aprile 2020 e 500 euro per il mese di maggio 2020),

- spetta ai lavoratori domestici non conviventi che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali (calcolata come somma di tutti i rapporti di lavoro attivi);
- è erogata dall'INPS, in un'unica soluzione, previa domanda dell'interessato.



Ad integrazione delle indicazioni fornite con il Messaggio n. 2184/2020 l'INPS, con la Circolare n. 65 del 28 maggio 2020,

- riepiloga i requisiti di accesso all'indennità LD;
- elenca le ipotesi di incompatibilità e cumulabilità dell'indennità LD con le altre misure di sostegno al reddito;
- fornisce ulteriori precisazioni in merito alla presentazione della domanda.

Indennità 600 euro: domande respinte e riesame istanze di marzo

In tema di indennità COVID-19, l'INPS, con il Messaggio n. 2263 del 1° giugno 2020, fornisce chiarimenti sulla gestione delle domande per l'indennità di 600 euro che siano state respinte e sui riesami delle istanze presentate a marzo.

L'Istituto interviene su: motivi di reiezione delle domande, riesame amministrativo, indirizzi amministrativi sui riesami, rinuncia e variazione dell'IBAN e riesame d'ufficio.

Reddito di emergenza

L'INPS, con la Circolare n. 69 del 3 giugno 2020, illustra la disciplina relativa al Reddito di emergenza.

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito il "Reddito di Emergenza", una misura straordinaria di sostegno al reddito finalizzata al supporto dei nuclei familiari che versano in condizioni di difficoltà economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'INPS, con la Circolare n. 69 del 3 giugno 2020, illustra la disciplina relativa al Reddito di emergenza.

In particolare, l'Istituto previdenziale analizza:

- i requisiti di accesso (di residenza, economici, di compatibilità con altre prestazioni);
- i termini e le modalità di presentazione della domanda;
- le modalità di calcolo del beneficio.

Conversione in legge di liquidità: confermate le ipotesi di sospensione dei versamenti e le scadenze per la CU 2020

In sede di conversione in legge del DL n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità) ad opera della Legge 5 giugno 2020, sono state confermate una serie di disposizioni adottate a favore delle imprese per far fronte alle difficoltà connesse all'emergenza COVID-19.

A tale proposito, sono state confermate tutte le ipotesi di sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi INAIL disposte a favore delle aziende che hanno trovato applicazione in questi mesi.

È stato, inoltre, confermato il termine del 30 aprile 2020 per la consegna della CU 2020 ai percipienti



nonché la previsione di non applicazione di sanzioni per ritardato invio per le CU 2020 trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro la predetta data.



Sezione 3: Principali adempimenti

15. Mese di luglio 2020

DATA	ADEMPIMENTO	
16 Luglio	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
20 Luglio	IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE	Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 1° trimestre 2020, se di importo inferiore a € 250, ovvero al 2° trimestre 2020. La scadenza è posticipata al 20.10 qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse dal 1.01 al 30.06.2020 sia inferiore a € 250 (D.L. 23/2020).
	VERSAMENTI IRPEF/IRES/IRAP <i>Saldo 2019 / 1 acconto 2020 Soggetti ISA, forfetari e minimi</i>	Versamento saldo 2019 e 1° acconto 2020 per imposte redditi PF, SP e soggetti Ires – Irap per i contribuenti soggetti agli ISA, forfetari o minimi (vedi punto n. 1 della presente circolare).
25 Luglio	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese/trimestre precedente nei confronti di soggetti UE.
30 Luglio	VERSAMENTI IRPEF/IRES/IRAP <i>Saldo 2019 / 1 acconto 2020</i>	Termine per effettuare il versamento del saldo 2019 e/o del 1° acconto 2020 delle imposte nonché del diritto annuale CCAA con l'applicazione della maggiorazione 0,4%.
31 Luglio	IVA TR <i>Il trim 2020</i>	Termine per la presentazione del modello IVA TR relativo al II trimestre 2020.
	ESTEROMETRO <i>Il trim 2020</i>	Esterometro II trimestre 2020.
	VERSAMENTI IRPEF/IRES/IRAP <i>Saldo 2019 / 1 acconto 2020 Approvazione bilancio 180 giorni</i>	I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Per effetto di quanto stabilito dall'art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo e con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019); non è dovuto il versamento: - del saldo IRAP 2019; - della prima rata dell'acconto IRAP 2020. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.
	DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020	Versamento diritto camerale 2020 per i soggetti che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta
	AGCM ANTITRUST	Termine di versamento del contributo 2020 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000.

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.